

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale composto da:

Presidente avv. Antonio **FELEPPA** Giudice avv. Giammatteo RONA Giudice avv. Simone **RONA**

ha emesso la seguente

sentenza n. 1/16 RT

all'udienza camerale del 19-03-2016 nel procedimento disciplinare N.11/15 Reg. P.F. promosso nei confronti dei tesserati Fantoni Fulvio (FNV001) e Nunes Claudio (NND004) entrambi incolpati in concorso tra loro dell'illecito di cui all' art 15 dello statuto federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamato dallo stesso art.15) per avere violato i principi di lealtà e probità, utilizzando un sistema di segnalazioni illecite che prevedeva l'indicazione della presenza di un onore alto o di un singolo nel colore, giocando la carta in senso verticale rispetto all'asse del tavolo e la segnalazione dell'assenza di tale requisito giocando la carta in orizzontale. Il tutto alterando o tentando di alterare il risultato di gare e competizioni internazionali, in occasione dei seguenti eventi: Bermuda Bowl 2013 a Bali, semifinale Monaco – Usa1, per tutto l'incontro e con particolare riferimento al segmento 2, Bermuda Bowl 2013 a Bali, finale Monaco – Italia, per tutto l'incontro e con particolare riferimento al segmento 3, Campionato Europeo 2014 in Croazia, incontri: Monaco - Danimarca, Monaco - Olanda, Monaco - Germania, Monaco - Croazia, Monaco – Francia, Monaco – Inghilterra, Monaco – Polonia, Monaco – Israele , Monaco – Romania,

www.federbridge.it




Monaco – Bulgaria, Monaco – Irlanda, Monaco – Svezia, Monaco – Norvegia, Monaco – Islanda, Monaco – Russia. In Bali (Indonesia) nell'anno 2013 e in Croazia nell'anno 2014.

FATTO

Con atto di deferimento del P.F. avv. Claudio Brugnatelli nel procedimento iscritto al Reg. P.F. n. 11/15, i tesserati Fantoni Fulvio (FNV001) e Nunes Claudio (NND004) venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale Federale per rispondere dell'addebito disciplinare contestatogli in epigrafe. Già in data 06.10.2015 la Procura Federale contestava formalmente l'illecito agli incolpati, i quali lì 08.10.2015 a mezzo del loro nominato difensore avv. Filippo Vinciguerra chiedevano alla segreteria del settore giustizia della FIGB in persona del dott. Francesco Natale di poter estrarre copia degli atti allegati alla contestazione della P.F. In pari data il Procuratore Federale autorizzava l'accesso ai documenti e la segreteria ne dava immediata contezza al difensore degli incolpati informandolo che la documentazione filmata e gli estratti da BBO oltre ad essere a disposizione presso la segreteria erano reperibili "on line" dal sito www.scuolabridgemultimediale.it e in specie dal file denominato "scuolabridgemultimediale" nonché trasmettendogli contestualmente i seguenti documenti:

- articoli di giornale apparsi su London Times e La Repubblica;
- perizia a firma Carlo Totaro;
- dichiarazione via mail Brogeland;
- dichiarazione via mail Del Monte:
- corrispondenza tra P.F. e Presidente EBL;
- Sentenza Giudice Sportivo Nazionale n. 42/2015.

In data 20.10.2015 gli incolpati a mano del nominato difensore facevano pervenire memoria difensiva al P.F., che disponeva in data 27.10.2015 il deferimento innanzi al Tribunale Federale nei





≢=[¶] figb@federbridge.it



termini indicati in epigrafe, che veniva ritualmente comunicato, non disponendo l' archiviazione del caso.

Nel prosieguo, in data 17.10.2015 il P.F. avanzava richiesta di sospensione degli incolpati da ogni attività federale, rigettata dal Tribunale all' udienza del 17-10-2015 in quanto inammissibile giacchè non prevista dal regolamento.

Con provvedimento del Presidente del Tribunale Federale veniva quindi fissata l'udienza camerale per il giorno 19.12.2015 per la discussione sul merito dell'incolpazione. La comunicazione dell'udienza veniva notificata in data 25.11.2015 alla difesa degli incolpati che accusava regolare ricevuta.

In data 02.12.2015 la difesa degli incolpati faceva richiesta alla segreteria del settore giustizia di copia del deferimento della P.F. con l'ulteriore documentazione raccolta dalla Procura e ad esso allegata. La segreteria del settore giustizia, per pura cortesia non essendo l'istanza richiamata da alcuna norma regolamentare, inviava alla difesa degli incolpati in data 02.12.2015 via PEC il deferimento nonché in data 03.12.2015 il piego postale con n. 2 DVD completi di tutta la documentazione filmata relativa gli atti di indagine. Il piego veniva ricevuto dall'avv. Vinciguerra in data 12.12.2015.





La difesa faceva quindi pervenire a codesto Tribunale Federale memorie difensive in data 11.12.2015 e 14.12.2015; il PF trasmetteva propria memoria in data 15.12.2015 cui la difesa replicava con memoria del 17.12.2015.

Gli incolpati non chiedevano di essere sentiti.


All'udienza del 19.12.2015 il Tribunale, esaminati gli atti, viste le conclusioni e le istanze del P.F. e della difesa, su richiesta degli incolpati ha pronunciato l'ordinanza agli atti del giudizio con la quale è stato disposto il rinvio della causa all'udienza in camera di consiglio del 19.03.2016 con sospensione dei termini ex art. 43 comma 5 lett. c) del Reg.Giust. FIGB e con espressa riserva su tutte le eccezioni ed istanze istruttorie presentate dalle parti.

In data 15.03.2016 la difesa degli incolpati faceva pervenire al Tribunale istanza di rinvio del procedimento, cui replicava il Procuratore Federale con memoria del 16.03.2016.

All'udienza del 19.03.2016, veniva rigettata l'istanza di rinvio del procedimento formulata dagli incolpati con l'invito alle parti alla discussione e alla precisazione delle rispettive conclusioni.

Il Tribunale Federale si riservava la decisione.

Nelle more del deposito della presente sentenza la difesa degli incolpati in data 21.03.2016 rivolgeva istanza di sospensione del procedimento.





MOTIVI DI DIRITTO

In *limine* il Tribunale Federale afferma la propria giurisdizione per le ragioni che seguono:

al momento dei fatti contestati gli incolpati, ancorché impegnati in competizioni internazionali tra le fila della Nazionale di Bridge del Principato di Monaco, erano tesserati italiani affiliati alla Fantoni Vacations a.s.d. di Roma (F0631), fatto che li sottopone alla giurisdizione italiana, in quanto tesserati italiani soggetti alle norme federali italiane. Né è rilevante la circostanza che l'illecito sarebbe stato commesso all'estero, atteso che non vi è alcuna norma preclusiva in caso di illeciti commessi all'estero, della giurisdizione di codesto Tribunale, ma tutti i tesserati italiani vi sono comunque sottoposti. Tale orientamento è conforme alla decisione del 6.3.2006 della Corte Federale d'Appello FIGB contro Burati e Lanzarotti per fatti compiuti durante il Campionato

L'eccezione della difesa relativa alla carenza di giurisdizione formulata all'udienza del 19.12.2015 non merita pertanto accoglimento.

perseguibile anche per i reati commessi all' estero (art. 10 c.p.p.).

Europeo 2005 a Tenerife, come citato dal P.F. pertanto l'affermazione della giurisdizione ritenuta

dal Tribunale è in linea con l' ordinamento processuale penale laddove il cittadino italiano è

Ancora preliminarmente va esaminata altresì l'eccezione di litispendenza formulata dagli incolpati. Anche tale eccezione non merita accoglimento.

I fatti oggetto della contestazione non riguardano solo i Campionati EBL in Croazia del 2014 ma anche la Bermuda Bowl di Bali del 2013.



www.federbridge.it




Relativamente al campionato europeo svoltosi in Croazia, la litispendenza invocata dalla difesa che potrebbe derivare dalla norma processualcivilistica di diritto internazionale invocata dalla difesa degli incolpati non può trovare applicazione giacchè essa presuppone la reciprocità tra EBL e FIGB che allo stato non esiste. Sul punto il P.F. ha correttamente evidenziato che le sanzioni eventualmente erogabili dall'EBL per fatti compiuti nel corso di loro competizioni producono in ogni caso efficacia esclusivamente rispetto alle competizioni sotto l'egida EBL e non impedirebbero in alcun modo la partecipazione dei condannati dall'EBL di partecipare a competizioni italiane sotto l'egida FIGB. A conferma di tale orientamento soccorre l'art. 2 del Disciplinary Code EBL citato dal P.F. che riserva alle Federazioni Nazionali ogni decisione in materia di giustizia sportiva dei propri tesserati.

Quanto alla Bermuda Bowl di Bali del 2013, è noto al Tribunale che è in atto un'inchiesta da parte della ACBL americana, che è istituzione privata non relazionata in alcun modo con la FIGB, dotata di propri organi di giustizia sportiva.

Consegue l'esclusione di qualsiasi tipo di reciprocità tra ACBL e FIGB in materia di procedimenti e provvedimenti giurisdizionali disciplinari.

Pertanto, va affermata e ritenuta dal Tribunale la sua giurisdizione sul fatto ascritto agli imputati attesa la piena autonomia dell'attuale procedimento disciplinare rispetto alle eventuali iniziative disciplinari proposte nell' ambito dei rispettivi ordinamenti dell'EBL e dell'ACBL.

Ciò elide in radice ogni potenziale duplicazione fra i "decisa" dei rispettivi ordinamenti, che invece la difesa degli incolpati ha paventato, atteso che il duplicato procedimentale dovrebbe necessariamente presupporre che esso si verifichi nell' ambito dello stesso ordinamento.





Non merita quindi accoglimento l'istanza di sospensione del presente procedimento sul presupposto della proposta eccezione di litispendenza.

Ancora e da ultimo in limine si impone l'esame dell'eccezione relativa alla ritenuta violazione del diritto di difesa sollevata dagli incolpati sia in relazione alla omessa e/o tardiva comunicazione dell'atto di deferimento da parte della Procura Federale, sia per la ritenuta tardiva trasmissione dei filmati della Bermuda Bowl solo in data 12.12.2015 con piego postale a distanza di sette giorni dall'udienza di discussione fissata per il giorno 19.12.2015.


Tale eccezione si appalesa ictu oculi come del tutto defatigatoria.

Basti considerare che il rinvio dell'udienza ottenuto dalla difesa il 19-12-2015 a quella attuale del 19-03-2016 ha abbondantemente consentito l'esame e lo studio dei filmati trasmessi in data 12.12.2015 dalla Bermuda Bowl.

Peraltro risulta infatti che la P.F. ha comunicato l'atto di deferimento oltre che ritualmente a codesto Tribunale anche agli incolpati presso la sede della società affiliata Fantoni Vacations a.s.d. di Roma (F0631); avendo infatti gli incolpati omesso di indicare nel loro primo scritto difensivo (memoria del 20.10.2015) l'indirizzo di P.E.C. ove ricevere gli atti, a mente dell'art. 12 Reg. Giust. FIGB.

Naturale è quindi la presunzione di conoscenza degli atti con l'avvenuto deposito degli atti suddetti presso la segreteria degli organi di giustizia FIGB. In ogni caso, pur essendo assorbente tale considerazione, va evidenziato che l'eventuale irregolarità della comunicazione del deferimento non costituisce a norma di regolamento causa di nullità del procedimento di giustizia o di violazione del diritto di difesa.

Per di più non esiste una norma regolamentare che imponga un termine per la comunicazione dell'atto di deferimento, la cui violazione sia incidente sulla regolarità del procedimento stesso. Si










consideri, del resto, che l'atto di deferimento era depositato sin dal 27.10.2015 presso la segreteria degli organi di giustizia FIGB e quindi nella disponibilità della difesa su cui incombeva l'onere di acquisizione in una ai documenti in essa allegati. La conoscenza dell'atto di deferimento va ritenuta in ogni caso regolarmente perfezionatasi fin dal 27.10.2015.

Come si è anzi detto, il rinvio dell'udienza del19.12.2015 al 19.03.2016 ha in ogni caso salvaguardato il diritto di difesa, anche in riferimento alla attuata disponibilità formale e sostanziale di tutti gli atti e i documenti attinenti al processo nei venti giorni prima dell'udienza di discussione ex art. 34 Reg. Gius. FIGB. Come si è di fatto verificato. Tale considerazione risulta altresì assorbente relativamente alla eccezione sollevata dalla difesa della violazione dei termini a difesa, laddove denuncia di aver ricevuto la documentazione DVD solo in data 12.12.2015 e di aver ricevuto il supplemento di perizia del prof. Totaro solo in data 02.12.2015.

Decisamente il Tribunale esclude l'esistenza di alcuna incombenza dell'ufficio di giustizia FIGB relativa alla trasmissione dei documenti alla difesa degli incolpati, cui deve essere solo garantito il diritto di accedervi (come in fatto e in diritto hanno potuto accedervi sin dall'8.10.2015, e poi dal 27.10.2015 per quanto riguarda l'integrazione della perizia del Prof. Totaro, quando la segreteria del settore giustizia FIGB ha avvisato della facoltà di accedere agli atti e della modalità con cui accedervi).

Si ribadisce in ogni caso che il rinvio all'udienza di discussione al 19.3.2016 ha ampiamente consentito di predisporre compiutamente ogni difesa atteso che il difensore degli incolpati ha avuto a disposizione un termine ben superiore a quello di venti giorni stabilito dall'art. 34 cit. di tutti gli atti processuali. In sintesi, a tutto voler concedere, dal12.12.2015 la difesa degli incolpati ha ricevuto tutti gli atti e i documenti del procedimento, con ampia possibilità di predisporre





compiutamente ogni difesa ai fini dell'udienza di discussione del 19.12.2015, che è stata rinviata proprio su richiesta della stessa difesa degli incolpati, essendosi il Tribunale riservato la decisione su ogni istanza ed eccezione e richieste istruttorie delle parti.

È singolare che la difesa abbia sostenuto la necessità di un'ulteriore rinvio rovesciando sul Tribunale l'onere di acquisire atti del procedimento attualmente pendente innanzi agli organi dell' EBL.

Invero, va ribadito che il Tribunale ha disposto il rinvio dalla precedente udienza, proprio per consentire alla difesa, che doveva farsene carico, di eventuali atti costituenti elementi di prova in rapporto di connessione con quelli del procedimento disciplinare in atto.

Appare opportuno evidenziare che il precedente rinvio è stato concesso non in attesa della decisione dell'organo disciplinare dell'EBL, data la piena autonomia dell'attuale giudizio rispetto a quello pendente innanzi ad altro organo di giustizia, che esclude ogni rapporto di pregiudizialità tra i due giudicati determinanti la sospensione del procedimento o comunque il rinvio in attesa della decisione dell'EBL.

Il chiarimento sul punto appare opportuno atteso che l'ordinanza di rinvio in accoglimento dell' istanza della difesa riguardava esclusivamente la facoltà concessa agli incolpati di acquisire "elementi" che potessero essere utili per ogni spiegamento difensivo e non certo per acquisire la sentenza che definiva il procedimento disciplinare dell' EBL.

In ogni caso, va considerato che la memoria presentata dalla difesa degli incolpati in data 17.12.2015 è da ritenersi tardiva per violazione dell'art. 34 Reg. Giust. FIGB in applicazione del quale atti e documenti avrebbero dovuto essere depositati entro e non oltre il 16.12.2015;.







Va accolta pertanto la richiesta della Procura Federale di espungere dal materiale probatorio utilizzabile ai fini del decidere dei documenti a essa allegati.


Va evidenziato che il rinvio dell'udienza del 19.12.2015 al 19.03.2016 è stato concesso su istanza degli incolpati la cui difesa aveva l'onere di svolgere entro quella data tutta quella attività che invece non è stata svolta, ritenendo erroneamente che l'udienza del 19.3.2016 sarebbe stata udienza interlocutoria non prevista dal regolamento. Consegue che la memoria del 17.12.2015 della difesa è pertanto tardiva e i documenti ad essa allegati e non riproposti entro l'udienza del 19.3.2016 non sono utilizzabili ai fini della decidere.

Consegue il rigetto dell'istanza di rinvio formulata dalla difesa degli incolpati con memoria del 15-03-2016 reiterata all' udienza del 19-03-2016 in quanto inaccoglibile per le ragioni superiormente esposte.

Giova infatti evidenziare che, contrariamente all'assunto della difesa degli incolpati, l' ordinanza di rinvio del procedimento dell'udienza del 19.12.2015 è stata determinata esclusivamente dalla specifica richiesta della difesa alla quale il Tribunale ha aderito ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 comma 5 lett. C) Reg.Giust.FIGB, non per acquisire alcun provvedimento di altre autorità giudiziarie, ma per avere contezza del quadro accusatorio a carico degli incolpati davanti agli organi EBL relativa ai fatti eventualmente connessi con quelli oggetto della contestazione, con l'espressa riserva di decidere su istanze eccezioni e richieste istruttorie, e quindi rimettendo in termini la difesa.

Orbene, va comunque considerato che le indagini svolte dagli organi EBL hanno comportato allo stato il deferimento degli incolpati davanti all'autorità giudiziaria EBL evidenziando una decisa validità dell'addebito di illecito sportivo ascritto agli incolpati, addebito sottoposto al vaglio della









giustizia EBL a seguito del rinvio a giudizio degli incolpati, circostanza peraltro ammessa dallo stesso difensore Avv. Vinciguerra all'attuale udienza di discussione.


Peraltro, un principio generale dell'ordinamento inibisce le udienze di mero rinvio che attentano alla celerità del giudizio relativo ad illeciti disciplinari.


Infine inammissibile se non abnorme è l'ulteriore istanza di rinvio del 21.03.2016, formulata all'esito della camera di consiglio con causa già introitata per la decisione.

Venendo al merito, il fatto contestato agli incolpati può ritenersi pienamente provato. Risulta infatti per tabulas che nelle circostanze di tempo e luogo descritte in epigrafe per ben 121 volte su 127 vi è stata coincidenza tra la distribuzione della mano e la scelta di come orientare sul tavolo la carta d'attacco. E tale contegno deve essere considerato segnalazione scorretta illecita che integra pienamente l'illecito disciplinare ex art. 15 dello statuto federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamato dallo stesso art. 15) Non si ritiene dirimente l'assunto difensivo degli incolpati svolto dalla difesa secondo cui la inefficacia della segnalazione illecita, peraltro non provata, sull'esito della mano conferisce irrilevanza al fatto snaturandone la illiceità. Tale segnalazione è connotata da scorrettezza in re ipsa anche a prescindere dalla produttività di un vantaggio per il giocatore che la pone in essere. Ferma la sussistenza del fatto, comprovata da un riscontro che esclude solo sei mani su centoventisette e che quindi rasenta l'assolutezza del dato di riferimento, il Tribunale ritiene di fondare il proprio convincimento su un calcolo di natura matematico-probabilistica.

Si tratta in buona sostanza di valutare il grado di probabilità/casualità dell'accertata coincidenza tra il posizionamento della carta d'attacco e la distribuzione della mano.









Ebbene il convincimento di questo Tribunale è che la casualità sia quasi pari a zero e che pertanto la coincidenza sia assolutamente cercata e voluta dagli incolpati, evidenziante il dolo nella loro condotta. La segnalazione costituisce pertanto illecito sportivo ex art. 15 dello statuto federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento del CONI (richiamato dallo stesso art. 15).

Appare in tal senso convincente la perizia offerta dal P.F. a firma del Prof. Totaro che illustra con idoneo algoritmo matematico le ragioni per le quali la casualità sia da escludere.

Di contro, la perizia offerta dalla difesa degli incolpati non è invece convincente, sia perché per la valutazione del calcolo probabilistico prende in considerazione tutte le mani giocate dagli incolpati, anche quelle in attacco, quando è evidente che la contestazione mossa riguarda solo la fase del contro gioco, sia perché si limita a una contestazione generica del fatto senza dare indicazioni di natura matematico-probabilistica che consentirebbero di giungere ad un giudizio di casualità sulla modalità con cui viene disposta la carta d'attacco dagli incolpati nelle smazzate oggetto del capo di incolpazione.

Sul punto merita di essere svolta un'osservazione: la difesa sostiene di non essersi potuta difendere compiutamente per l'udienza del 19.12.2015 avendo avuto a disposizione solo pochi giorni per esaminare i DVD, salvo poi produrre una perizia che su quei DVD non può non essersi basata. Quindi o la difesa ha prodotto una perizia redatta senza esaminare i fatti oppure si basa sull'esame dei fatti da considerarsi pertanto compiutamente noti alla difesa nel rispetto dei termini di cui all'art. 34 Reg.Giust. FIGB.

Per le ragioni sopra esposte questo Tribunale ritiene pertanto la prova documentale acquisita idonea e sufficiente ai fini della decisione senza necessità di ulteriore istruttoria.

Va pertanto rigettata la richiesta di perizia avanzata dalla difesa degli incolpati in quanto ultronea.



A questo punto s'impongono in affermazione della responsabilità degli incolpati ulteriori finali considerazioni quoad poenam.

Non può trovare accoglimento la richiesta di radiazione avanzata in primis dal P.F. atteso che come consolidata giurisprudenza afferma (...) trattasi di provvedimento inopportuno e inadeguato alla prima contestazione disciplinare. Ugualmente inaccoglibile è la richiesta di sanzione accessoria in quanto non prevista dal regolamento per il caso di specie.

Ancora, la pena della sospensione richiesta dal P.F. va opportunamente ridimensionata atteso che essa ammonterebbe a complessivi 6 anni (3 per ciascun torneo EBL e WBF) laddove il fatto pur se reiterato è unico così come riportato in epigrafe.

In conclusione, il Tribunale ritiene e afferma che la sanzione irroganda in considerazione della particolare gravità del fatto, che attenta ledendoli ai valori di lealtà e probità ai quali deve essere improntata la condotta dei Tesserati, è quella massima stabilita dal regolamento pari ad anni tre di sospensione per ciascun incolpato. Segue la condanna in solido degli incolpati al pagamento delle spese processuali liquidati in Euro 300/00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, ogni altra istanza di sospensiva ed eccezione istruttoria disattesa così come avanzata dalla difesa degli incolpati;

visti gli artt. 40,65, 67 Reg. Giust. FIGB;


ritenuta la propria competenza a decidere;

dichiara

i tesserati Fantoni Fulvio (FNV001) e Nunes Claudio (NND004) responsabili degli illeciti loro contestati in epigrafe e per l'effetto li condanna ciascuno alla sanzione della sospensione per anni 3

Federazione Italiana Gioco Bridge













(tre) ognuno, oltre in solido al pagamento delle spese processuali, che si determinano in euro 300/00 per ciascuno.

Manda alla segreteria per gli incombenti di rito.

Così deciso in Roma, 19 marzo 2016

Il Presidente

Avv. Antonio Feleppa

aw. Mutours Feleppe

Il Giudice estensore

Avv. Simone Rona

Il Giudice

Avv. Giammatteo Rona

